



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

ORIGINALE

Reg. Pubbl. n°  
Data

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4/04/2016

### OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.-

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **21,00** presso l'aula consiliare del Centro Culturale "Arch. Pio Occhetta", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si e' riunito in seduta PUBBLICA - ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
BIONDO Ing. Alessio	SINDACO	X	
GARAVAGLIA Maria Cristina	Consigliere	X	
FREGUGLIA Severino	Consigliere	X	
PERINI Davide	Consigliere	X	
SIMONE Fiorenza	Consigliere	X	
LA GROTTERIA Roberto	Consigliere	X	
BENZO Dott. Paolo	Consigliere	X	
OCCHETTA Paola	Consigliere	X	
MAPPA Carmela	Consigliere	X	
CACCIA Arch. Marco	Consigliere	X	
GAMBARO Dott. Marcello	Consigliere	X	
GAMBARO Carlo	Consigliere	X	
OCCHETTA Arch. Laura	Consigliere	X	
	T O T A L E	13	

Sono presenti, senza diritto al voto, gli Assessori esterni:

COGNOME E NOME	CARICA	Pr.	As.
		Totale	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora TOGNA Dott.ssa Attilia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BIONDO Ing. Alessio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Delibera n. 13**

**del 04 aprile 2016**

**Consiglio Comunale**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.-**

*Entra il Consigliere Occhetta Arch. Laura  
Consiglieri presenti. n. 13*

*Il Sindaco introduce il punto all'ODG ricordando che il Governo ha deciso il blocco degli aumenti dei tributi, penalizzando in tal modo i Comuni che hanno adottato una politica fiscale di favore per i cittadini, come ha fatto il Comune di Romentino. Si continua a premiare chi non se lo merita. Detto questo, le tariffe sono invariate per il 2016, per quanto riguarda IMU e TASI, mentre per la TARI, grazie al recupero dell'evasione fiscale 2014 e 2015, l'Amministrazione è riuscita ad abbassare le tariffe per le attività produttive, con notevoli vantaggi economici.*

*Continua, nel frattempo, l'attività di recupero dell'evasione, che si tradurrà nel prossimo anno in risparmi anche per le utenze domestiche.*

*Continua inoltre la raccolta differenziata che rimane l'unico sistema per ridurre le tariffe, oltre che la lotta per l'abbandono dei rifiuti.*

*L'Assessore ai Tributi, Benzo Dott. Paolo ricorda che nel 2016 saranno esentati i terreni agricoli dall'IMU e le prime case dal pagamento della TASI; visto il blocco delle aliquote, i minori introiti saranno compensati con trasferimenti dallo Stato che saranno verosimilmente non congrui.*

*L'Assessore all'Ambiente Severino Freguglia completa l'illustrazione con la proiezione dei volumi dei rifiuti prodotti dai romentinesi e la ripartizione del piano finanziario, come da documentazione che si allega al presente atto.*

*Il Capogruppo di Minoranza "per Romentino", Caccia Arch. Marco chiede:*

- perché, come già richiesto nell'anno 2015, non è stata eliminata la TASI il cui mancato introito poteva essere gestito con aumenti IMU;*
- perché non sono state adottate politiche di incentivazione, di eliminazione IMU, per chi ristruttura immobili nel centro storico.*

*L'Assessore ai Tributi, Benzo Dott. Paolo replica che purtroppo qualsiasi autonomia decisionale locale è stata bloccata d'ufficio dal Governo centrale con il blocco delle tariffe, che impedisce compensazioni tra tasse.*

Terminati gli interventi;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che l'**Imposta municipale propria (IMU)** è disciplinata:

- dall'articolo 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 09 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'Imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'Imposta IMU l'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della Legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68 è stato previsto che, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nell'art. 7 del Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

ATTESO tuttavia che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 08 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 21.04.2015, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2015, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

RICORDATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del*

*Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.*

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

ATTESO CHE la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla Legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica della parte di costi, che l'imposta concorre a coprire:

Servizi indivisibili	Costi	Copertura
Illuminazione pubblica	€ 140.000,00	100%
Cura del verde pubblico	€ 17.000,00	100%
Manutenzione ordinaria strade (spesa corrente)	€ 3.300,00	100%
Sgombero neve	€ 20.000,00	50%
Servizi di polizia locale	€ 76.700,00	34,55%
Servizio di protezione civile		
Videosorveglianza		
Reti wi-fi pubbliche		
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio		
Anagrafe		

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

ATTESO tuttavia che l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 21.04.2015, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2015, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES, ed i relativi coefficienti Ka, Kb (utenze domestiche), Kc, Kd (utenze non domestiche);

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.*

**PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;**

ATTESO CHE:

- in collaborazione con il Consorzio di Bacino Basso Novarese, con il quale è stata stipulata apposita convenzione ai fini di instaurare un rapporto di collaborazione per il calcolo delle tariffe del tributo, sono state effettuate le necessarie simulazioni ed analisi di scenario al fine di individuare la possibile articolazione dei coefficienti di produttività;
- si è ritenuto di mantenere invariata la modulazione dei coefficienti Kc e Kd di cui all'Allegato B di utilizzare una modulazione di coefficienti Kb coerente con quella prevista per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO CHE:

- il Consorzio di Bacino Basso Novarese, in collaborazione con i competenti uffici comunali, ha provveduto alla stesura del Piano Finanziario in conformità ai dettami del D.P.R. 158/1999, da cui emerge il costo complessivo per il servizio di igiene urbana, suddiviso nelle varie voci di dettaglio di cui al piano stesso;
- il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha inoltre provveduto ad effettuare la simulazione ed il calcolo delle tariffe, basandosi sulle indicazioni dell'Amministrazione comunale di mantenere invariata la modulazione dei coefficienti Kc e Kd di cui all'allegato b) e di utilizzare una modulazione di coefficienti Kb coerente con quella prevista per le utenze non domestiche;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016 redatto dal Gestore del Servizio Consorzio di Bacino Basso Novarese, di cui si allega il **Prospetto Economico-Finanziario**, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016 – **Allegato "A"**

RITENUTO, nell'ambito delle simulazioni proposte dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, alle quali si applicano i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, di individuare come adeguata la combinazione di parametri risultanti dal prospetto **Allegato "B"**;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il **numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi.  
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.  
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;
- è possibile creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;

- è possibile allo stesso modo creare una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
- La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, le categorie e le tariffe per l'anno 2016, suddivise in quota fissa e variabile, che si ritiene opportuno approvare, sono riportate nel prospetto **allegato "C"**;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO infine l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

VISTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 da parte degli Enti locali è stato dapprima prorogato al 31.03.2016 con DM del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), e successivamente al 30.4.2016, come da Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono **l'imposta unica comunale**, sulla base delle motivazioni sopra riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione per:

- IMU - Imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di CC n. 06 del 25.02.2016;
- TASI - Tributo sui servi indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di CC n. 06 del 25.02.2016;
- TARI - Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 07.07.2014 e successivamente modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25.03.2015 e con delibera di CC n. 06 del 25.02.2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis del DL 174/2012, convertito nella L. 2013/2012;

VISTO che la presente proposta è stata presentata alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI 9 favorevoli e 4 contrari (Gambaro Dott. Marcello, Caccia Arch. Marco, Gambaro Carlo, Occhetta Arch. Laura), palesemente espressi;

## DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,8 per mille
Aliquota terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli (IAP)	7,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota ridotta per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (art. 19 Regolamento comunale)	6 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	2 per mille

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote per l'applicazione del **Tributo sui servizi indivisibili**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,3 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

4. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento;
6. DI APPROVARE, per l'anno di imposta 2016, le seguenti tariffe per l'applicazione della **Tassa sui rifiuti**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

#### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

7. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2016 redatto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – **Allegato "A"**;
8. DI APPROVARE la combinazione dei coefficienti Kc Kd Kb sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, risultanti dal prospetto **Allegato "B"**;
9. DI DETERMINARE per l'anno 2016 le categorie e le tariffe, suddivise in quota fissa e variabile della Tassa sui rifiuti (TARI), così come esposte nel prospetto **allegato "C"**;
10. DI STABILIRE che agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a:
  - due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a **35 mq**;
  - tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra **35 e 70 mq**;
  - quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a **70 mq**
  - **Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)**  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.  
Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione

delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

11. DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in n. 4 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TARI</b>	Prima rata	31 marzo anno successivo
	Seconda rata/Unica soluzione	31 maggio anno successivo
	Terza rata	30 settembre anno successivo
	Quarta rata	31 ottobre anno successivo

12. DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di maggio;
13. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
14. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
15. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
16. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente con separata votazione e con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Gambaro Dott. Marcello, Caccia Arch. Marco, Gambaro Carlo, Occhetta Arch. Laura), palesemente espressi, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE  
Gestione Raccolta e Recupero dei Rifiuti



COMUNE DI ROMENTINO

# PIANO FINANZIARIO

Ai sensi del D.P.R. 158/1999

***ANNO 2016***

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

PIANO FINANZIARIO ANNO	2016
COMUNE DI	ROMENTINO
ABITANTI	5.632
UTENZE DOMESTICHE	2.537
UTENZE NON DOMESTICHE	240

## COMUNE DI ROMENTINO - PIANO FINANZIARIO 2016

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Comune di Romentino conta, al 31/12/2015, 5.632 abitanti, 2.537 utenze domestiche e circa 240 utenze di attività.

#### 1. Descrizione del servizio

Il Comune di Romentino già da diversi anni ha optato per un sistema di raccolta basato sul metodo porta a porta, cui si associano contenitori dedicati da interno o da esterno per le cosiddette “microraccolte” – pile e farmaci – ed un centro di raccolta attrezzato per quelle tipologie di rifiuti che non possono essere inserite nel circuito domiciliare.

Le frazioni con raccolte porta a porta e relative frequenze e modalità sono le seguenti:

*frazione organica*: dal 2016 è stato adottato il sistema di raccolta con frequenza mista, ovvero bisettimanale nel periodo estivo (aprile settembre) e settimanale nel periodo invernale (ottobre – marzo); la raccolta avviene tramite contenitori aerati da sottolavello e da esposizione (singoli o di aggregazione) e l’uso di sacchetti biodegradabili; colore identificativo: marrone

*carta e cartone*: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di appositi ecobox; colore identificativo: bianco/giallo

*vetro e lattine*: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di contenitori singoli o di aggregazione; colore identificativo: azzurro

*imballaggi in plastica*: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di sacchi semitrasparenti in polietilene; colore identificativo: giallo

*residuale*: settimanale, la raccolta avviene tramite l’esposizione di sacchi a carico dell’utenza; colore identificativo: nero/grigio

Il centro di raccolta è custodito e gestito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese; prevede un’apertura di 28 ore settimanali ed i rifiuti conferibili sono i seguenti:

*materiali ingombranti, scarti vegetali, legno trattato, carta, cartone, vetro, alluminio e banda stagnata, rottami ferrosi, vernici, pile, accumulatori, farmaci scaduti, toner, olio minerale e vegetale, filtri olio, pneumatici, inerti, imballaggi in plastica, indumenti usati, RAEE*

#### 2. Qualità del servizio

L’Amministrazione Comunale ha pertanto scelto un servizio di elevata qualità per il cittadino che consente, da un lato, di incentivare la differenziazione del rifiuto

rendendola più agevole per l'utente, dall'altro di migliorare la pulizia e il decoro delle aree cittadine eliminando i contenitori stradali.

La qualità del servizio reso ai cittadini è misurabile attraverso le segnalazioni che giornalmente pervengono da parte degli utenti agli uffici comunali e consortili e che vengono costantemente monitorati dal Consorzio di Bacino. L'incidenza di queste segnalazioni è sempre risultata molto contenuta, se raffrontata al numero di passaggi porta a porta che vengono effettuati nel mese; l'incidenza delle segnalazioni per l'anno 2015, infatti, è risultata per il Comune di Romentino dello 0,00148% sul totale dei servizi effettuati, se si considerano le segnalazioni che non sono state evase in tempo breve.

Possiamo quindi dare conferma che attualmente il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati sul Comune di Romentino si assesta su un ottimo livello di qualità, sia per quel che concerne la forma di raccolta scelta, sia per il tasso di disservizio molto contenuto, nonostante la varietà e complessità delle utenze servite.

Tutto questo è confermato dai risultati ottenuti in termini di raccolta; l'anno 2015 infatti ha visto per il Comune di Romentino un indice di differenziazione del 66,01% (dati in sede di verifica); il Comune è inoltre stato insignito del titolo di "Riciclone" a livello nazionale.

Per l'anno 2016 si prevede pertanto la riduzione della frequenza di raccolta della frazione organica, limitatamente al periodo invernale; questo contemporaneamente alla dotazione di contenitori da sottolavello aerati con sacchetti biodegradabili adeguati.

Potranno essere valutate in corso d'anno eventuali ulteriori migliorie ai servizi erogati, in funzione anche delle esigenze espresse dall'utenza.

### **3. Piano Finanziario 2016**

Il Piano Finanziario è costruito utilizzando i dati desunti dal Bilancio Preventivo 2016 del Consorzio di Bacino Basso Novarese, ente preposto alla gestione del sistema integrato di raccolta e trattamento, completato con i costi direttamente imputabili alla struttura comunale.

Viene redatto secondo lo schema previsto dal DPR 158/99, in un'ottica di trasparenza che consenta di individuare le voci di costo afferenti alle singole tipologie di rifiuto ed i relativi quantitativi, rispettando la prevista suddivisione in costi fissi e variabili.

#### **COSTI FISSI**

*Costi Generali di Gestione (CGG) – costi relativi alla struttura che si occupa delle attività sia dal punto di vista tecnico che amministrativo*

*Costi Comuni Diversi (CCD) – quota parte dei costi delle utenze e degli automezzi, contributo annuo al consorzio di Bacino, materiali di consumo, ecc.*

*Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) – costi relativi a tutte le attività connesse alla gestione della tassa*

*Altri Costi (AC) – la voce comprende tutti i costi relativi ai servizi di cui beneficia l'intera collettività, indipendentemente dalla produzione o meno di rifiuto (es. rifiuti abbandonati, gestione centro di raccolta, ecc.)*

*Accantonamenti (ACC<sub>2016</sub>) – inclusi eventuali accantonamenti per sgravi e riduzioni*

*Ammortamenti (AMM<sub>2016</sub>)*

*Remunerazione del capitale investito (R<sub>2016</sub>)*

E' stato inserito, come previsto dalle linee guida, l'importo relativo al minor gettito TARI 2014 e 2015 rispetto a quanto previsto nei corrispondenti Piani Finanziari, derivante essenzialmente da variazioni anagrafiche intervenute successivamente al calcolo delle tariffe; l'importo viene ripartito su tre Piani Finanziari.

### **COSTI VARIABILI (suddivisi a loro volta in costi afferenti alle raccolte e agli smaltimenti/trattamenti/recuperi)**

*Rifiuto indifferenziato – costo di raccolta, trasporto, smaltimento, inclusi i rifiuti ingombranti conferiti presso il centro di raccolta*

*Raccolte differenziate – costo di raccolta ed eventuale pretrattamento, costi di recupero/trattamento*

Ove non diversamente specificato, il costo indicato per il servizio di raccolta differenziata è comprensivo anche di tutti gli oneri di trasporto e trattamento dei materiali raccolti.

Si riflette nel Piano Finanziario l'incremento di costo relativo alla raccolta della frazione organica e della frazione secca, conseguente alla mancata riduzione delle frequenze di raccolta nell'anno 2015 e preventivate nel Piano approvato per l'anno di competenza.

Tale incremento è in parte mitigato dall'avvio della raccolta con frequenza mista per la frazione organica a decorre da gennaio 2016.

### **RICAVI**

Vengono indicati gli importi relativi ai contributi CONAI o ad altre entrate derivanti dalla cessione dei materiali.

### **ALTRE ENTRATE**

Al costo complessivo vengono detratti, in quota fissa o variabile in funzione della natura dell'entrata stessa, gli importi derivanti da entrate dovute a diversa fiscalità,

al contributo ministeriale per le scuole, all'eventuale recupero di somme dovute, ecc.

#### **4. Acquisti e investimenti**

Il Consorzio di Bacino annualmente provvede all'acquisto delle forniture necessarie per il mantenimento dei contenitori per la raccolta differenziata e per la forniture alle utenze dei sacchi a perdere (biodegradabili, raccolta plastica); questo consente di ottenere economie di scala in sede di appalto/acquisto; il Comune di Romentino riceve poi la fornitura annua in funzione di un fabbisogno stilato dai competenti uffici; sono comunque possibili e previste anche forniture in corso d'anno.

Sul fronte degli investimenti, non si prevedono a livello di bacino interventi di particolare rilievo, ad eccezione di quanto previsto dalla normale manutenzione e gestione dell'impianto consortile e dei centri di raccolta (manutenzione ordinaria, acquisto e riparazione containers, ecc.); si riflettono nel Piano Finanziario i benefici economici derivanti dalla nuova calendarizzazione delle raccolte e dal minor numero di sacchetti biodegradabili utilizzati, considerati anche i maggiori oneri per l'utilizzo dei nuovi contenitori aerati.

#### **5. Raffronto pluriennale**

Il raffronto triennale tra quanto esposto nei precedenti Piani Finanziari e le previsioni per l'anno 2016 evidenzia le variazioni derivanti dalla riduzione della frequenza di raccolta della frazione organica; il piano recepisce anche i maggiori oneri derivanti dalla mancata riduzione delle frequenze nell'anno precedente.

#### **6. Situazione impiantistica**

Il territorio servito dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, a cui appartiene il Comune di Romentino, appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con la Provincia di Novara.

Il territorio del Basso Novarese vede la presenza in località Pernate – Novara di un impianto consortile, che attualmente funge da struttura di servizio e supporto alle raccolte differenziate territoriali.

Le attività attualmente in essere presso tale impianto sono le seguenti:

- ricezione e lavorazione (compostaggio) delle frazioni vegetali;
- ricezione e trattamento (selezione) di vetro, alluminio e banda stagnata;
- ricezione e trattamento (triturazione, riduzione volumetrica) del legno trattato;
- ricezione e trasbordo delle terre da spazzamento stradale (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione e trasbordo della frazione organica (ottimizzazione dei flussi);
- ricezione rifiuti di provenienza agricola
- centro di raccolta per utenze non domestiche

- selezione rifiuti ingombranti
- RAEE professionali
- pile esauste e farmaci scaduti

Il territorio dell'ATO Rifiuti Novarese è inoltre dotato di una discarica di prima categoria, in località Barengo; si tratta di una discarica per rifiuti urbani ed assimilati, dotata anche di un efficiente sistema di captazione e recupero del biogas prodotto. Attualmente tale impianto sta ricevendo il rifiuto indifferenziato prodotto su tutto il territorio dell'ATO grazie alla realizzazione di un ampliamento.

La frazione organica raccolta con sistema porta a porta viene avviata a compostaggio presso un impianto esistente sul territorio, in località San Nazzaro Sesia, che attualmente ha la capacità di sopperire a tutto il fabbisogno di trattamento del territorio interessato.

Tutto il materiale raccolto in modo differenziato viene comunque avviato, direttamente o dopo un primo trattamento presso l'impianto consortile, a strutture autorizzate per il recupero ed appartenenti ai relativi Consorzi di Filiera, ove esistenti.

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

MODELLO GESTIONALE

attività	in economia	concessione/appalto	azienda speciale	azienda mista	consorzio
Spazzamento strade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indifferenziato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frazione organica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vetro e lattine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carta e cartone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegetale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lignei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indumenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inerti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Oli esausti e filtri olio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Farmaci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pile esauste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rottami ferrosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vernici e inchiostri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

COMUNE DI ROMENTINO

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

<b>SCHEMA COSTI</b>	
<b>1 - Costi fissi</b>	
<i>CGG - Costi Generali di Gestione</i>	€ 3.567,00
<i>CARC - Costi Accertamento Riscossione Contenzioso</i>	€ 9.567,00
<i>CCD - Costi Comuni Diversi</i>	€ 30.046,49
<i>AC - Altri Costi</i>	€ 45.765,03
<i>Amm<sub>n</sub> - Ammortamenti</i>	€ -
<i>Acc<sub>n</sub> - Accantonamenti</i>	€ -
<i>R<sub>n</sub> - Remunerazione capitale investito</i>	€ -
<i>CLS - Costi Spazzamento e Lavaggio Strade</i>	€ 63.092,14
<b>COSTI FISSI LORDI</b>	<b>€ 152.037,66</b>
<b>2 - Entrate a riduzione dei costi fissi</b>	
<i>Contributo MIUR</i>	€ 7.000,00
<i>Entrate altra fiscalità (quota)</i>	€ -
<i>Recupero evasione</i>	€ -
<i>Maggiore gettito (quota)</i>	€ 8.858,39
<b>COSTI FISSI NETTI</b>	<b>€ 136.179,26</b>
<b>3 - Costi variabili</b>	
<i>CRT - Costi Raccolta e Trasporto rifiuto indifferenziato</i>	€ 130.067,88
<i>CRD - Costi Raccolta Differenziata divisi per materiale</i>	€ 234.938,61
<i>Frazione organica</i>	€ 78.113,11
<i>Vetro e lattine</i>	€ 32.121,21
<i>Plastica</i>	€ 65.984,46
<i>Carta e cartone</i>	€ 37.054,53
<i>Vegetale</i>	€ 8.256,53
<i>Lignei</i>	€ 6.315,10
<i>Indumenti</i>	€ -
<i>RAEE</i>	€ -
<i>Pneumatici</i>	€ 790,78
<i>Inerti</i>	€ 3.393,83
<i>Oli esausti e filtri olio</i>	€ -
<i>Farmaci</i>	€ 1.415,81
<i>Pile esauste</i>	€ 1.493,25
<i>Rottami ferrosi</i>	€ -
<i>Vernici e inchiostri</i>	€ -
<b>Subtotale costi per servizi</b>	<b>€ 365.006,49</b>

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

<b>CTS - Costi Trattamento e Smaltimento rifiuto indifferenziato</b>	€	76.144,20
--	---	-----------

<b>CTR - Costi Trattamento e Riciclo divisi per materiale</b>	€	37.503,40
Frazione organica	€	29.763,80
Vetro e lattine	€	-
Plastica	€	-
Carta e cartone	€	-
Vegetale	€	5.319,60
Lignei	€	2.420,00
Indumenti	€	-
RAEE	€	-
Pneumatici	€	-
Inerti	€	-
Oli esausti e filtri olio	€	-
Farmaci	€	-
Pile esauste	€	-
Rottami ferrosi	€	-
Vernici e inchiostri	€	-

<b>Subtotale costi per smaltimento/riciclo/trattamento</b>	€	<b>113.647,60</b>
--	---	-------------------

<b>COSTI VARIABILI LORDI</b>	€	<b>478.654,09</b>
------------------------------	---	-------------------

**4 - Entrate a riduzione dei costi variabili**

Ricavi da CONAI e vendite	€	30.883,60
Altri ricavi	€	-
Entrate altra fiscalità (quota)	€	-
Maggiore gettito (quota)	€	27.888,53

<b>COSTI VARIABILI NETTI</b>	€	<b>419.881,97</b>
------------------------------	---	-------------------

**5 - Totali**

<b>TOTALE COSTO</b>	€	<b>630.691,75</b>
<b>TOTALE COSTO NETTO</b>	€	<b>556.061,23</b>
<b>Tasso di copertura richiesto</b>		<b>100%</b>
<b>GETTITO TARI</b>	€	<b>556.061,23</b>

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

QUANTITA' ANNO 2016				
DESCRIZIONE	KG/anno	KG/Ab/anno	%	
Spazzamento	70.000	12,43	3%	
Indifferenziato	695.000	123,40	32%	
Frazione organica	326.000	57,88	15%	
Vetro e lattine	250.000	44,39	11%	
Plastica	127.000	22,55	6%	
Carta e cartone	240.000	42,61	11%	
Vegetale	194.400	34,52	9%	
Lignei	110.000	19,53	5%	
Indumenti	13.000	2,31	1%	
RAEE	31.000	5,50	1%	
Pneumatici	3.100	0,55	0%	
Inerti	81.000	14,38	4%	
Oli esausti e filtri olio	3.300	0,59	0%	
Farmaci	610	0,11	0%	
Pile esauste	750	0,13	0%	
Rottami ferrosi	30.000	5,33	1%	
Vernici e inchiostri	-	-	0%	
<b>TOTALE</b>	<b>2.175.160</b>	<b>386,21</b>	<b>100%</b>	

RECUPERO/SMALTIMENTO ANNO 2016				
DESTINAZIONE	KG/anno	KG/Ab/anno	%	
Discarica	695.000	123,40	32%	
Impianto di recupero	959.760	170,41	44%	
Compostaggio	520.400	92,40	24%	
<b>TOTALE</b>	<b>2.175.160</b>	<b>386,21</b>	<b>100%</b>	

PREVISIONE TRIENNALE RACCOLTE (KG)					
	2016	2017	△%	2018	△%
Differenziato	1.480.160	1.494.962	1%	1.509.911	1%
Indifferenziato	695.000	688.119	-1%	681.306	-1%
<b>TOTALE</b>	<b>2.175.160</b>	<b>2.183.080</b>		<b>2.191.217</b>	

PREVISIONE TRIENNALE DESTINAZIONI (KG)					
	2016	2017	△%	2018	△%
Discarica	695.000	688.119	-1%	681.306	-1%
Impianto di recupero	959.760	969.358	1%	979.051	1%
Compostaggio	520.400	525.604	1%	530.860	1%
<b>TOTALE</b>	<b>2.175.160</b>	<b>2.183.080</b>		<b>2.191.217</b>	

## SPAZZAMENTO STRADE

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Manuale</i>	10.500	1,86	15%
<i>Meccanizzato</i>	59.500	10,56	85%
<b>Totale</b>	<b>70.000</b>	<b>12,43</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	70.000	12,43	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>70.000</b>	<b>12,43</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	56.162,14		
<i>Manuale</i>	47.272,19		
<i>Meccanizzato</i>	8.889,95		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	6.930,00		
<b>Totale costo</b>	<b>63.092,14</b>	<b>11,20</b>	<b>0,90</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>63.092,14</b>	<b>11,20</b>	<b>0,90</b>

NOTE

## INDIFFERENZIATO

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	525.000	93,22	76%
<i>Centro di raccolta</i>	170.000	30,18	24%
<b>Totale</b>	<b>695.000</b>	<b>123,40</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	695.000	123,40	100%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>695.000</b>	<b>123,40</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	117.644,73		
<i>Porta a porta</i>	107.835,59		
<i>Centro di raccolta</i>	9.809,14		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	76.144,20		
<b>Totale costo</b>	<b>193.788,93</b>	<b>34,41</b>	<b>0,28</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>193.788,93</b>	<b>34,41</b>	<b>0,28</b>

### NOTE

La raccolta presso centro di conferimento si riferisce ai materiali ingombranti

## VETRO E LATTINE

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	250.000	44,39	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>250.000</b>	<b>44,39</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	250.000	44,39	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>250.000</b>	<b>44,39</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	32.121,21		
<i>Porta a porta</i>	32.121,21		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>32.121,21</b>	<b>5,70</b>	<b>0,13</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	6.050,00		
<b>Totale ricavo</b>	<b>6.050,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,02</b>
<b>Costo netto</b>	<b>26.071,21</b>	<b>4,63</b>	<b>0,10</b>

NOTE

## PLASTICA

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	127.000	22,55	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>127.000</b>	<b>22,55</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	127.000	22,55	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>127.000</b>	<b>22,55</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	65.984,46		
<i>Porta a porta</i>	65.984,46		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>65.984,46</b>	<b>11,72</b>	<b>0,52</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	13.970,00		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>13.970,00</b>	<b>2,48</b>	<b>0,11</b>
<b>Costo netto</b>	<b>52.014,46</b>	<b>9,24</b>	<b>0,41</b>

NOTE

## CARTA E CARTONE

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	210.000	37,29	88%
<i>Centro di raccolta</i>	30.000	5,33	13%
<b>Totale</b>	<b>240.000</b>	<b>42,61</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	240.000	42,61	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>240.000</b>	<b>42,61</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	37.054,53		
<i>Porta a porta</i>	33.674,70		
<i>Centro di raccolta</i>	3.379,84		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>37.054,53</b>	<b>6,58</b>	<b>0,15</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	9.213,60		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>9.213,60</b>	<b>1,64</b>	<b>0,04</b>
<b>Costo netto</b>	<b>27.840,93</b>	<b>4,94</b>	<b>0,12</b>

NOTE

## LIGNEI

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	110.000	19,53	100%
<b>Totale</b>	<b>110.000</b>	<b>19,53</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	110.000	19,53	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>110.000</b>	<b>19,53</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	6.315,10		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	6.315,10		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	2.420,00		
<b>Totale costo</b>	<b>8.735,10</b>	<b>1,55</b>	<b>0,08</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>8.735,10</b>	<b>1,55</b>	<b>0,08</b>

NOTE

## OLI ESAUSTI E FILTRI OLIO

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	3.300	0,59	100%
<b>Totale</b>	<b>3.300</b>	<b>0,59</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	3.300	0,59	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>3.300</b>	<b>0,59</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Porta a porta</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	-	-	-
<b>Costo netto</b>	-	-	-

NOTE

## PNEUMATICI

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	3.100	0,55	100%
<b>Totale</b>	<b>3.100</b>	<b>0,55</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	3.100	0,55	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>3.100</b>	<b>0,55</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	790,78		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	790,78		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>790,78</b>	<b>0,14</b>	<b>0,26</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>790,78</b>	<b>0,14</b>	<b>0,26</b>

NOTE

## INERTI

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	81.000	14,38	100%
<b>Totale</b>	<b>81.000</b>	<b>14,38</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	81.000	14,38	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>81.000</b>	<b>14,38</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	3.393,83		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	3.393,83		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>3.393,83</b>	<b>0,60</b>	<b>0,04</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>3.393,83</b>	<b>0,60</b>	<b>0,04</b>

NOTE

## ORGANICO

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	326.000	57,88	100%
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>326.000</b>	<b>57,88</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	326.000	57,88	100%
<b>Totale</b>	<b>326.000</b>	<b>57,88</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	71.938,81		
<i>Porta a porta</i>	71.938,81		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	29.763,80		
<b>Totale costo</b>	<b>101.702,61</b>	<b>18,06</b>	<b>0,31</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>101.702,61</b>	<b>18,06</b>	<b>0,31</b>

NOTE

## RAEE

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Contenitori dedicati</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	31.000	5,50	100%
<b>Totale</b>	<b>31.000</b>	<b>5,50</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	31.000	5,50	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>31.000</b>	<b>5,50</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	-	-	-
<b>Costo netto</b>	-	-	-

NOTE

## INDUMENTI

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
Modalità di raccolta	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Contenitori dedicati</i>	13.000	2,31	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>13.000</b>	<b>2,31</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
Destinazione	KG/anno	KG/Ab/anno	%
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	13.000	2,31	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>13.000</b>	<b>2,31</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
Costo	€	€/Ab	€/KG
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Contenitori dedicati</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	-	-	-
<b>Costo netto</b>	-	-	-

NOTE

## VEGETALE

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Manutenzione aree private</i>	8.400	1,49	4%
<i>Centro di raccolta</i>	186.000	33,03	96%
<b>Totale</b>	<b>194.400</b>	<b>34,52</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	-	-	0%
<i>Compostaggio</i>	194.400	34,52	100%
<b>Totale</b>	<b>194.400</b>	<b>34,52</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	8.256,53		
<i>Manutenzione aree private</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	8.256,53		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	5.319,60		
<b>Totale costo</b>	<b>13.576,13</b>	<b>2,41</b>	<b>0,07</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>13.576,13</b>	<b>2,41</b>	<b>0,07</b>

### NOTE

Il verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene conferito direttamente dai giardinieri

## FARMACI

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Contenitori dedicati</i>	610	0,11	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>610</b>	<b>0,11</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	610	0,11	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>610</b>	<b>0,11</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	1.415,81		
<i>Contenitori dedicati</i>	1.415,81		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>1.415,81</b>	<b>0,25</b>	<b>2,32</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>1.415,81</b>	<b>0,25</b>	<b>2,32</b>

NOTE

## PILE ESAUSTE

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Contenitori dedicati</i>	750	0,13	100%
<i>Centro di raccolta</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>750</b>	<b>0,13</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	750	0,13	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>750</b>	<b>0,13</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	1.493,25		
<i>Contenitori dedicati</i>	1.493,25		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	<b>1.493,25</b>	<b>0,27</b>	<b>1,99</b>
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	-		
<b>Totale ricavo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Costo netto</b>	<b>1.493,25</b>	<b>0,27</b>	<b>1,99</b>

NOTE

## ROTTAMI FERROSI

<b>Sez. 1 - Quantità</b>			
<b>Modalità di raccolta</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Porta a porta</i>	-	-	0%
<i>Centro di raccolta</i>	30.000	5,33	100%
<b>Totale</b>	<b>30.000</b>	<b>5,33</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 2 - Smaltimento/Recupero</b>			
<b>Destinazione</b>	<b>KG/anno</b>	<b>KG/Ab/anno</b>	<b>%</b>
<i>Discarica</i>	-	-	0%
<i>Impianto di recupero</i>	30.000	5,33	100%
<i>Compostaggio</i>	-	-	0%
<b>Totale</b>	<b>30.000</b>	<b>5,33</b>	<b>100%</b>

<b>Sez. 3 - Costi/Ricavi</b>			
<b>Costo</b>	<b>€</b>	<b>€/Ab</b>	<b>€/KG</b>
<i>Costo raccolta e trasporto</i>	-		
<i>Porta a porta</i>	-		
<i>Centro di raccolta</i>	-		
<i>Costo recupero/smaltimento</i>	-		
<b>Totale costo</b>	-	-	-
<i>Ricavo da CONAI</i>	-		
<i>Ricavo da vendita</i>	1.650,00		
<b>Totale ricavo</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,06</b>
<b>Costo netto</b>	- 1.650,00	-	0,06

NOTE

CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

CONFRONTO TRIENNALE

	2014		2015		2016				
	KG	COSTO	ENTRATA	KG	COSTO	ENTRATA	KG	COSTO	ENTRATA
CGG		€ 3.567,00			€ 3.567,00			€ 3.567,00	
CARC		€ 10.867,00			€ 9.067,00			€ 9.567,00	
CCD		€ 28.396,54			€ 29.567,44			€ 30.046,49	
AC		€ 43.014,88	€ 8.403,37		€ 44.739,64	€ 10.742,36		€ 45.765,03	€ 15.858,39
Amm		€ -			€ -			€ -	
Acc		€ -			€ -			€ -	
R		€ -			€ -			€ -	
Spazzamento strade - servizio	70.000	€ 43.063,17		80.000	€ 56.215,67	€ -	70.000	€ 56.162,14	€ -
Spazzamento strade - recupero		€ 6.930,00			€ 7.920,00			€ 6.930,00	
Indifferenziato - raccolta	702.000	€ 125.675,00	€ -	726.000	€ 111.976,00	€ -	695.000	€ 117.644,73	€ -
Indifferenziato - smaltimento		€ 76.767,72			€ 79.551,04			€ 76.144,20	
Frazione organica - raccolta	316.000	€ 93.167,84	€ -	334.000	€ 84.774,27	€ -	326.000	€ 71.938,81	€ -
Frazione organica - trattamento		€ 31.423,04			€ 31.718,87			€ 29.763,80	
Vetro e lattine - raccolta e trattamento	248.000	€ 29.817,75	€ 5.870,66	240.000	€ 28.934,48	€ 5.808,00	250.000	€ 32.121,21	€ 6.050,00
Plastica - raccolta e trattamento	124.000	€ 68.872,95	€ 15.004,00	125.600	€ 69.823,70	€ 15.197,60	127.000	€ 65.984,46	€ 13.970,00
Carta e cartone - raccolta e trattamento	200.000	€ 33.497,32	€ 9.046,40	245.000	€ 37.323,16	€ 11.041,80	240.000	€ 37.054,53	€ 9.213,60
Scarti vegetali - servizio		€ 9.384,45		184.200	€ 7.994,70	€ -	194.400	€ 8.256,53	€ -
Scarti vegetali - trattamento	177.360	€ 4.986,70	€ -		€ 5.148,00	€ -		€ 5.319,60	€ -
Lignei - servizio	90.000	€ 5.236,35	€ -	100.000	€ 5.764,35	€ -	110.000	€ 6.315,10	€ -
Lignei - trattamento		€ 1.980,00			€ 2.200,00			€ 2.420,00	
RAEE servizio e trattamento	30.000	€ -	€ -	29.425	€ -	€ -	31.000	€ -	€ -
Pneumatici servizio e trattamento	3.200	€ 808,88	€ -	2.160	€ 547,09	€ -	3.100	€ 790,78	€ -
Inerti servizio e trattamento	82.000	€ 3.379,02	€ -	81.000	€ 3.350,39	€ -	81.000	€ 3.393,83	€ -
Oli esausti e filtri olio servizio e trattamento	3.420	€ -	€ -	3.680	€ -	€ -	3.300	€ -	€ -
Farmaci scaduti servizio e trattamento	500	€ 1.150,00	€ -	593	€ 1.366,62	€ -	610	€ 1.415,81	€ -
Pile esauste servizio e trattamento	621	€ 1.234,16	€ -	545	€ 1.085,28	€ -	750	€ 1.493,25	€ -
Accumulatori servizio e trattamento	-	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	€ -	€ -
Rottami ferrosi servizio e trattamento	29.000	€ -	€ 2.552,00	20.000	€ -	€ 1.980,00	30.000	€ -	€ 1.650,00
Vernici e inchiostri servizio e trattamento	-	€ -	€ -	-	€ -	€ -	-	€ -	€ -
Indumenti	6.000	€ -	€ -	7.800	€ -	€ -	13.000	€ -	€ -
Altre antrate variabili		€ 6.458,60	€ 11.681,09		€ -	€ -		€ -	€ 27.888,53

\* il costo 2016 relativo ai servizi di raccolta per secco e organico include gli importi relativi ai mancati risparmi 2015 non ricevuti nel corrispondente Piano Finanziario

**Allegato B**

CATEGORIE DOMESTICHE	Ka (di legge)	Kb
1 occupante	0,8	0,95
2 occupanti	0,94	1,8
3 occupanti	1,05	2,05
4 occupanti	1,14	2,6
5 occupanti	1,23	2,9
6 occupanti	1,3	3,4
7 occupanti	1,3	3,4
8 occupanti	1,3	3,4
9 occupanti	1,3	3,4
10 occupanti	1,3	3,4

	CATEGORIE NON DOMESTICHE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,42	11,65
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	10,62
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	9,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,15	17,64
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,21	28,70
30	Discoteche, nightclub, sale da ballo	1,48	12,12

**COMUNE DI ROMENTINO**

PROVINCIA DI NOVARA

REGIONE PIEMONTE

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>Nucleo Familiare Numero Componenti</b>	<b>Quota Fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota Variabile (€/anno)</b>
1	0,38948	53,15614
2	0,45764	100,71689
3	0,51119	114,70535
4	0,55501	145,47996
5	0,59883	162,26611
6	0,63291	190,24302
7	0,63291	190,24302
8	0,63291	190,24302
9	0,63291	190,24302

**COMUNE DI ROMENTINO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**  
**REGIONE PIEMONTE**

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Attività</b>	<b>Quota Fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota Variabile (€/mq/anno)</b>
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL	0,27282	0,88600
002	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,17509	0,56382
003	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETT	0,24431	0,78934
004	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,35833	1,16146
005	STABILIMENTI BALNEARI	0,26060	0,84089
006	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,20767	0,67980
007	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,57821	1,87670
008	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,43977	1,43048
009	CASE DI CURA E RIPOSO	0,50899	1,48364
010	OSPEDALI	0,52528	1,69950
011	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,52935	1,71078
012	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,24839	0,81028
013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI	0,57414	1,54324
014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,59450	1,92180
015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TA	0,33797	1,09702
016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,72480	1,89120
017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCHIERE, BARB	0,60264	1,69789
018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULI	0,41941	1,36604
019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,50899	1,65117
020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,37461	1,21301
021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,44384	1,43531
022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,26805	7,35698
023	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,97487	6,40816
024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,61247	5,22576
025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FOR	0,97318	3,15897
026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,84696	2,73853
027	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	2,91955	9,46565
028	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,87546	2,84163
029	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	2,12146	4,62328
030	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,60264	1,95241